

BStGer RR.2011.114 vom 14. Juni 2011

Bundesstrafgericht, 2011-06-14, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bstger_RR.2011.114

FR: TPF RR.2011.114 du 14 juin 2011

IT: TPF RR.2011.114 del 14 giugno 2011

Regeste

Estradizione alla Romania/Decisione di estradizione (art. 55 AIMP): processo contumaciale e diritti minimi della difesa; caso irrilevante; doppia punibilità; severità della pena pronunciata all'estero; conseguenze dell'extradizione sulla situazione familiare; malattia e condizioni detentive all'estero; gratuito patrocinio.

Erwägungen

E. 1

In virtù degli art. 55 cpv. 3 e 25 cpv. 1 della legge federale sull'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale (AIMP; RS 351.1), dell'art. 37 cpv. 2 lett. a n. 1 della legge federale sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione (LOAP; RS 173.71) e dell'art. 19 cpv. 2 del regolamento sull'organizzazione del Tribunale penale federale (ROTPF; RS 173.713.161), la II Corte dei reclami penali è competente per statuire sui ricorsi contro le decisioni d'extradizione. Interposto entro 30 giorni dalla notificazione scritta della decisione d'extradizione (art. 50 cpv. 1 PA, applicabile in virtù del rinvio previsto all'art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP), il ricorso è tempestivo. In qualità di estradando il ricorrente è manifestamente legittimato a ricorrere (v. art. 21 cpv. 3 AIMP; DTF 122 II 373 consid. 1b e rinvii).

E. 1.1

L'extradizione fra la Romania e la Confederazione Svizzera è anzitutto retta dalla Convenzione europea d'extradizione del 13 dicembre 1957 (CEEstr; RS 0.353.1), entrata in vigore il 20 marzo 1967 per il nostro Paese ed il 9 dicembre 1997 per la Romania, dal relativo Protocollo addizionale del 15 ottobre 1975 nonché dal Secondo Protocollo addizionale del 17 marzo 1978, entrambi entrati in vigore il 9 giugno 1985 per la Svizzera ed il 9 dicembre 1997 per la Romania (RS 0.353.11 e 0.353.12).

E. 1.2

Alle questioni che il prevalente diritto internazionale contenuto in detti trattati non regola espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto nazionale sia più favorevole all'extradizione rispetto a quello convenzionale (cosiddetto principio di favore), si applica l'AIMP, unitamente alla relativa ordinanza (OAIMP; RS 351.11; v. art. 1 cpv. 1 AIMP; DTF 130 II 337 consid. 1; 128 II 355 consid. 1; 124 II 180 consid. 1a; 123 II 134 consid. 1a; 122 II 140 consid. 2, 373 consid. 1a). È fatto salvo il rispetto dei diritti fondamentali (DTF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c; TPF 2008 24 consid. 1.1).

E. 2

Il ricorrente sostiene che la procedura contumaciale estera sfociata nella sentenza dell'8 agosto 2007 sia stata caratterizzata da irregolarità nella notifica sia della citazione a

comparire che della sentenza. L'intervento del difensore assegnatogli d'ufficio sarebbe inoltre stato puramente formale e non effettivo, ciò che costituirebbe una violazione dei diritti minimi della difesa.

E. 2.1

Secondo l'art. 3 n. 1 del Secondo Protocollo addizionale alla CEEstr, il cui contenuto corrisponde in sostanza all'art. 37 cpv. 2 AIMP, quando una Parte Contraente chiede a un'altra Parte Contraente l'extradizione di una persona allo scopo di eseguire una pena o una misura di sicurezza pronuncia-

- 4 -

ta nei suoi confronti con sentenza contumaciale, la Parte richiesta può rifiutare l'extradizione a tale scopo se, a suo parere, la procedura giudiziale non ha rispettato i diritti minimi della difesa riconosciuti a ogni persona accusata di un reato. L'extradizione sarà nondimeno concessa se la Parte richiedente offre garanzie ritenute sufficienti per assicurare all'estradando il diritto a un nuovo processo che salvaguardi i diritti della difesa. Questa decisione autorizza la Parte richiedente, sia a eseguire la sentenza in questione se il condannato non si oppone, sia, se questi si oppone, a perseguire l'estradato.

L'art. 2 AIMP prevede altresì che la domanda di cooperazione in materia penale è segnatamente irricevibile se vi è motivo di credere che il procedimento all'estero non corrisponda ai principi procedurali della CEDU o del Patto ONU II (lett. a) oppure se esso presenta altre gravi deficienze (lett. d).

E. 2.2

In concreto, il 3 marzo 2011 l'UFG - constatato, sulla base della domanda di estradizione rumena, che le udienze del 1° e 8 agosto 2007 si sono svolte in assenza dell'accusato, che l'avvocato d'ufficio di quest'ultimo, durante l'udienza del 1° agosto 2007, non ha formulato conclusioni scritte e che dalla documentazione in suo possesso non era possibile desumere se all'estradando era stata notificata la sentenza n. 2329 dell'8 agosto 2007 - ha chiesto all'autorità rogante di fornirgli la garanzia che all'estradando sia riconosciuto il diritto di ottenere un nuovo processo per i fatti giudicati in sua assenza (v. act. 6.7). Con risposta del 10 marzo 2011 il Ministero della giustizia rumeno, rammentato il contenuto dell'art. 522 del Codice di procedura penale rumeno, ha assicurato che "in caso di estradizione in Romania, A., nato il 30.11.1987, avrà il diritto al nuovo giudizio nella causa, con il rispetto dei diritti garantiti dalla Convenzione europea" (v. act. 6.11). Alla luce di tale dichiarazione, da cui emerge un preciso impegno da parte dell'autorità rumena, del cui rispetto non vi è alcuna ragione di dubitare (v. sentenza del Tribunale federale 1A.58/2006 del 12 aprile 2006, consid. 5.2; v. anche sentenza del Tribunale penale federale RR.2011.83 del 17 maggio 2011, consid. 4.3.2), la censura del ricorrente va respinta, senza necessità di esaminare le critiche sul primo processo in quanto tale, per altro vaghe e non sufficientemente sostanziate.

E. 3

L'insorgente ritiene che la domanda di estradizione sia da rifiutare in quanto il caso sarebbe irrilevante. A tal proposito egli osserva che i fatti alla base della richiesta di estradizione, se giudicati in Svizzera, avrebbero sicuramente condotto a una pena minore, soprattutto tenuto conto che all'epoca egli era minorenne.

- 5 -

E. 3.1

Secondo l'art. 4 AIMP, la domanda di assistenza è respinta se l'importanza del reato non giustifica l'attuazione del procedimento. La CEEstr non contiene nessuna disposizione analoga all'art. 4 AIMP. L'art. 2 CEEstr, come l'art. 35 cpv. 1 lett. a AIMP, esige semplicemente che il reato sia passibile, sia nello Stato richiedente che in quello richiesto, di una pena privativa di libertà massima di almeno un anno (v. anche sentenze del Tribunale federale 1A.247/2004 del 25 novembre 2004, consid. 2.1, e 1A.58/2006 del 12 aprile 2006, consid. 7). Il diritto convenzionale, prevalente, non autorizza lo Stato richiesto ad esaminare liberamente se si tratta di un caso irrilevante o meno; l'unico aspetto determinante risulta essere l'importanza delle pene suscettibili di essere inflitte (sentenza del Tribunale federale 1A.59/2000 del 10 marzo 2000, consid. 2a; sentenza del Tribunale penale federale RR.2007.31 del 21 marzo 2007, consid. 2.3.1; LAURENT MOREILLON, *Entraide internationale en matière pénale*, Basilea 2004, n. 4 ad art. 4 AIMP). In assenza di inesattezze manifeste nella domanda di assistenza, i fatti determinanti per il giudizio sull'ammissibilità dell'extradizione sono quelli esposti dall'autorità richiedente (sentenza del Tribunale federale 1A.145/2006 del 15 settembre 2006, consid. 2.1 e giurisprudenza citata). Se l'extradizione è richiesta per l'esecuzione di una pena, l'art. 2 n. 1 CEEstr prevede che detta sanzione debba essere di almeno quattro mesi. La durata della pena privativa di libertà si determina in funzione della pena pronunciata e non del saldo di pena ancora da scontare (DTF 112 Ib 59 consid. 2a; ROBERT ZIMMERMANN, *La coopération judiciaire internationale en matière pénale*, 3a ediz., Berna 2009, pag. 530 n. 575 e giurisprudenza citata).

E. 3.2.1

Nella fattispecie, il ricorrente è stato condannato in Romania, con sentenza penale n. 2329 dell'8 agosto 2007, ad una pena di otto mesi di reclusione per lesioni personali ai sensi dell'art. 181 del Codice penale rumeno. Nel contempo, le autorità rumene hanno revocato la sospensione condizionale di una precedente condanna a otto mesi di reclusione per furto aggravato inflitta al medesimo dalla Pretura di Iasi con sentenza penale n. 838 del 17 febbraio 2005. La pena complessiva da scontare in Romania è dunque di un anno e quattro mesi di reclusione. Così come descritta dalle autorità estere la condotta dell'estradando giudicata con sentenza dell'8 agosto 2007 corrisponde al reato di lesioni personali semplici giusta l'art. 123 del Codice penale svizzero, per cui è comminata una pena massima di tre anni di detenzione. I fatti giudicati mediante sentenza del 17 febbraio 2005 sono sussumibili invece al reato di furto semplice ai sensi dell'art. 139 cpv. 1 del Codice penale svizzero, per il quale è prevista una pena massima di cinque anni di detenzione. Siccome il ricorrente, al momento dei fatti relativi alle sentenze del 2005 e del 2007, aveva sedici risp. diciassette anni, di rilievo è in questo caso anche l'art. 25 cpv. 1 della legge federale sul

- 6 -

diritto penale minorile (DPMIn; RS 311.1), secondo il quale il minore che ha commesso un crimine o un delitto dopo il compimento del 15° anno di età può essere punito con la privazione della libertà da un giorno a un anno. In questo senso, seppur di pochissimo, la soglia di pena dell'art. 2 CEEstr e dell'art. 35 cpv. 1 lett. a AIMP è raggiunta. Avendo l'autorità rumena revocato la sospensione condizionale di una precedente pena di otto mesi di detenzione, pertinente risulta essere anche l'art. 31 cpv. 2 DPMIn relativo all'insuccesso del periodo di prova (disposizione applicabile in virtù del rinvio previsto all'art. 35 cpv. 2 DPMIn), secondo il quale se in seguito al nuovo reato risultano adempite le condizioni

per una privazione della libertà senza condizionale e tale privazione è in concorso con il resto della pena divenuta esecutiva a motivo della revoca, l'autorità giudicante riunisce le due sanzioni in una pena unica conformemente all'articolo 34 DPMIn. Il capoverso 1 di quest'ultima disposizione prevede che se deve giudicare contemporaneamente più reati commessi dal minore, l'autorità giudicante può cumulare le pene conformemente all'articolo 33 o, qualora siano adempiuti i presupposti per più pene dello stesso genere, infliggere una pena unica, aumentando adeguatamente la pena prevista per il reato più grave, istituendo quindi un regime più favorevole rispetto agli adulti (a tal proposito v. R. SCHNEIDER/R. GARRÉ, Commentario basilese, vol. I, 2a ediz., Basilea 2007, n. 27 ad art. 42 CP; cfr. anche F. BÜTIKOFER REPOND/N. QUELOZ, Les principales caractéristiques de la nouvelle loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs, in RPS 122/2004 p. 386 e segg.). Dato che in una simile situazione il giudice svizzero non potrebbe pronunciare una pena superiore a quattro mesi per quanto attiene al reato di lesioni semplici commesso l'8 agosto 2007, visto che la pena complessiva irrogabile non può superare un anno di detenzione (12 mesi dedotti gli 8 mesi già inflitti = 4 mesi), ci si potrebbe dunque chiedere se le condizioni per l'estradizione relativamente a quest'ultimo reato siano adempiute. Orbene, la risposta a tale quesito è affermativa. L'art. 35 cpv. 2 lett. a AIMP prevede infatti che la punibilità secondo il diritto svizzero è determinata senza tener conto delle particolari forme di colpa e condizioni di punibilità da questo previste, tra queste il regolamento del concorso di reati (v. sentenza del Tribunale federale 1A.71/1996 del 29 aprile 1996, consid. 4f; ZIMMERMANN, op. cit., n. 584 pag. 537 e seg.), per cui ciò che conta è la pena di un anno che sarebbe in astratto pronunciabile giusta l'art. 25 cpv. 1 DPMIn richiamato l'art. 123 CP e non la disciplina del concorso in caso di revoca della condizionale con contestuale pronuncia di una nuova condanna.

E. 3.2.2

Per quanto riguarda l'asserita severità della pena pronunciata in Romania, va innanzitutto rilevato che, fatti salvi i casi concernenti trattamenti crudeli, disumani o degradanti, l'autorità richiesta non può rifiutare di cooperare perché ritiene che il sistema sanzionatorio dell'autorità richiedente appare troppo severo (DTF 121 II 296 consid. 4; sentenza del Tribunale federale

- 7 -

1C_111/2007 del 25 maggio 2007, consid. 2.2; sentenza del Tribunale penale federale RR.2007.44 del 3 maggio 2007, consid. 5). Nell'ambito di una procedura estradizionale, infatti, la Svizzera non deve, di massima, pronunciarsi sulla maniera secondo cui lo Stato richiedente applica la sua politica preventiva e repressiva dei reati (sentenza del Tribunale federale 1A.118/2004 del 3 agosto 2004, consid. 4.5). Per tacere del fatto che di per sé la Svizzera non può rifiutare l'estradizione a uno Stato che ha aderito alla CEEstr semplicemente invocando il proprio ordine pubblico interno, visto che non ha emesso esplicite riserve su questo punto (v. MOREILLON, op. cit., n. 14 ad art. 1a AIMP e riferimenti giurisprudenziali), né vi sono norme che impediscano l'estradizione di minori (riservato l'art. 33 AIMP) o comunque, come nella fattispecie, di persone che hanno commesso reati prima del compimento dei 18 anni (v. in questo ambito STEFAN HEIMGARTNER, Auslieferungsrecht, Zurigo/Basilea/Ginevra 2002, pag. 101 e segg.). Ciò non toglie che nel caso di giovani delinquenti il tradizionale riserbo nei confronti della politica sanzionatoria dello Stato estero deve essere temperato con l'esigenza di difendere le concezioni fondamentali del diritto penale minorile svizzero, anche in quanto

espressione della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989 (RS 0.107; v. in part. art. 37 lett. b e 40; v. BAPTISTE VIREDAZ, *Le système de sanctions suisse pour mineurs et jeunes adultes*, in A. Kuhn/F. Vogler/S. Steiner/V. Dittmann/C. Bessler (curatori), *Junge Menschen und Kriminalität - Les jeunes et la criminalité*, Berna 2010, pag. 89 e segg.). Di rilievo sono altresì le raccomandazioni del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa R(2003)20 (v. H. GÜRBER/C. HUG/P. SCHLÄFLI, *Commentario basilese*, vol. I, 2a ediz., Basilea 2007, n. 42 ad prelim. art. 1 DPMin). In entrambi i casi si tratta del resto di norme e raccomandazioni concernenti anche la Romania in quanto firmataria della Convenzione del 20 novembre 1989 (in vigore dal 18 novembre 2002 sia in Svizzera che in Romania) nonché membro del Consiglio d'Europa. Ciò detto, tenuto conto della recidiva – l'estradando aveva precedenti penali ancora prima di subire la condanna del 17 febbraio 2005 (v. act. 6.4, sentenza del 17 febbraio 2005, pag. 11) – e del fatto che per lesioni semplici e furto in virtù dell'art. 25 cpv. 1 DPMin (richiamati gli art. 123 e 139 CP) anche in Svizzera sarebbe ipotizzabile una pena massima di un anno di privazione di libertà (v. già supra consid. 3.2.1), le pene irrogate al ricorrente sono certamente molto severe ma non appaiono esagerate a tal punto da ritenerle slegate da qualsiasi rapporto con gli atti a lui rimproverati. È ovvio comunque che nel nuovo processo cui il ricorrente ha diritto (v. supra consid. 2.2) non dovrebbero essere pronunciate pene superiori a queste, tanto più che il tempo trascorso dai fatti dovrebbe già di per sé giustificare una mitigazione della pena. Senza per questo intromettersi nella politica sanzionatoria del Paese richiedente, la delicatezza della situazione in ambito di diritto penale dei minori esige che l'UFG renda attente le autorità rumene a questa problematica.

- 8 -

E. 3.3

Visto quanto precede, le censure del ricorrente devono quindi essere disattese.

E. 4

Secondo il ricorrente l'estradizione comporterebbe la distruzione della sua famiglia, la quale dipenderebbe integralmente da lui, sia dal punto di vista finanziario che personale.

E. 4.1

L'art. 8 CEDU non conferisce il diritto di risiedere sul territorio di uno Stato o di non essere espulso o estradato (v. sentenza del Tribunale federale 1A.9/2001 del 16 febbraio 2001, consid. 3c). Qualsiasi pena subita compromette le relazioni familiari e professionali; tali conseguenze non possono essere invocate per opporsi a un'estradizione (DTF 120 Ib 120 consid. 3d). Nelle cause d'estradizione in cui l'art. 8 CEDU è stato invocato, la giurisprudenza sia nazionale che europea si è sempre fondata sulla cifra 2 di tale disposizione per affermare che l'ingerenza nel diritto alla protezione della famiglia era una conseguenza inevitabile, e quindi accettabile, dell'estradizione (DTF 117 Ib 210 consid. 3b/cc con riferimenti). Tale disposizione può tuttavia essere di ostacolo all'estradizione se quest'ultima appare come un'ingerenza sproporzionata nella vita familiare dell'interessato (DTF 129 II 100 consid. 3.5). Il Tribunale federale ha così rifiutato un'estradizione alla Germania richiesta per l'esecuzione di un saldo di pena di 473 giorni di prigione per un reato di ricettazione. L'interessato aveva due figlie minori in Svizzera e la carcerazione aveva messo la sua compagna, invalida al 100% e incinta di un terzo figlio, in uno stato ansio-depressivo generatore d'idee suicidarie. In tali circostanze, la Svizzera ha potuto incaricarsi dell'esecuzione sul suo territorio del saldo di pena ancora da scontare (v. DTF

122 II 485 consid. 3 e 4 entrambi non pubblicati). L'Alta Corte federale ha tuttavia avuto l'occasione, in una causa ulteriore, di precisare che un tale rifiuto era del tutto eccezionale e non entrava in linea di conto in altre circostanze (sentenza del Tribunale federale 1A.9/2001 del 16 febbraio 2001, consid. 3c).

E. 4.2

In concreto, non ci si trova certamente in un caso analogo a quello sopra descritto. La situazione familiare che emerge dall'incarto non è problematica e non permette di affermare che l'estradizione del ricorrente avrebbe conseguenze nefaste per la sua famiglia, comportando i normali inconvenienti certo seri ma legati di per sé all'espiazione di qualsiasi pena detentiva. Su questo punto il ricorso deve ugualmente essere respinto.

E. 5

L'estradando osserva, infine, che il sistema detentivo rumeno non offrirebbe sufficienti garanzie di tutela dei diritti umani. Tenuto conto della sua gio-

- 9 -

vane età, la detenzione in un carcere di massima sicurezza non rappresenterebbe la soluzione più idonea, anche in ragione dei suoi disturbi depressivi.

E. 5.1

Gli standard minimi di protezione dei diritti individuali derivanti dalla CEDU o dal Patto ONU II fanno parte dell'ordine pubblico internazionale. Tra tali diritti figura il divieto di tortura nonché di trattamenti crudeli, inumani o degradinganti (art. 3 CEDU e art. 7 Patto ONU II; cfr. anche art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 [RS 0.105], nonché la Convenzione europea per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti del 26 novembre 1987 [RS 0.106]). Sebbene la CEDU non garantisca il diritto di non essere espulso o estradato in quanto tale, quando una decisione di estradizione lede, per le sue conseguenze, l'esercizio di un diritto garantito dalla convenzione, essa può, se le ripercussioni non sono troppo indirette, mettere in gioco gli obblighi di uno Stato contraente sulla base della disposizione corrispondente (DTF 123 II 279 consid. 2d, 511 consid. 6a, con i rinvii alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo). La Svizzera veglia a non prestare il suo appoggio sia attraverso l'estradizione che attraverso la cosiddetta altra assistenza a procedure che non garantirebbero alla persona perseguita uno standard di protezione minima corrispondente a quello offerto dal diritto degli Stati democratici, definito in particolare dalla CEDU o dal Patto ONU II, o che si troverebbero in contrasto con norme riconosciute come appartenenti all'ordine pubblico internazionale (DTF 130 II 217 consid. 8.1; 126 II 324 consid. 4a; 125 II 356 consid. 8a; 123 II 161 consid. 6a, 511 consid. 5a, 595 consid. 5c; 122 II 140 consid. 5a; sentenza del Tribunale federale 1A.17/2005 del 11 aprile 2005, consid. 3.1; v. anche TPF 2008 24 consid. 4.1; sentenze del Tribunale penale federale RR.2007.142 del 22 novembre 2007, consid. 6.1; RR.2007.44 del 3 maggio 2007, consid. 5.1; RR.2007.55 del 5 luglio 2007, consid. 9). Nessuno può essere rinviato in uno Stato in cui rischia la tortura o un altro genere di trattamento o punizione crudele o inumano (art. 25 cpv. 3 Cost.; DTF 133 IV 76 consid. 4.1, con rinvii).

E. 5.2

Il Tribunale penale federale ha già avuto modo di pronunciarsi sulle condizioni detentive vigenti in Romania, rilevando che allo stato attuale non vi sono elementi che permettono di

evidenziare problemi generalizzati a livello di rispetto dei diritti umani (v. sentenze RR.2010.132 del 4 ottobre 2010, consid. 5 e RR.2009.341 del 12 marzo 2010, consid. 7, con le relative sentenze del Tribunale federale 1C_460/2010 del 12 novembre 2010 e 1C_173/2010 del 10 maggio 2010; cfr. anche Amnesty International Report 2010 pag. 268 e seg.). La Romania ha del resto ratificato la CEDU, il Patto ONU II così come le convenzioni contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti adottate dall'ONU (RS 0.105) e dal Consiglio

- 10 -

d'Europa (RS 0.106), accettando dunque regolari controlli ad opera dei competenti organi destinati all'uopo. Essa è inoltre membro dell'Unione europea dal 1° gennaio 2007, la cui Commissione esamina ad intervalli regolari i progressi in atto anche nell'ambito della riforma della giustizia.

Per quanto concerne i disturbi depressivi avanzati dal ricorrente, si rammenta che la malattia, ancorché dimostrata - ciò che non è il caso nella fattispecie -, non costituisce un motivo d'esclusione della cooperazione internazionale (v. sentenza del Tribunale federale 1A.116/2003 del 26 giugno 2003, consid. 2.1 e referenze citate). Sarà compito dell'autorità estera valutare le condizioni di salute dell'estradando e adottare, attraverso l'apparato sanitario dell'istituto carcerario, le misure che si renderanno necessarie.

Visto quanto precede, le censure formulate dal ricorrente in questo ambito, peraltro scarsamente motivate, devono essere disattese.

E. 6

Il ricorso è dunque respinto.

E. 7

Il ricorrente ha postulato la concessione del gratuito patrocinio.

E. 7.1

La persona perseguita può designare un patrocinatore. Se vi prescinde o non è in grado di farlo e la tutela dei suoi interessi lo richiede, le è nominato un patrocinatore d'ufficio (art. 21 cpv. 1 AIMP). Se una parte non dispone dei mezzi necessari e le sue conclusioni non sembrano prive di probabilità di successo, l'autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell'istruzione la dispensa, a domanda, dopo il deposito del ricorso, dal pagamento delle spese processuali (art. 65 cpv. 1 PA applicabile in virtù dell'art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP). Se è necessario per tutelare i diritti di tale parte, l'autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell'istruzione le designa inoltre un avvocato (art. 65 cpv. 2 PA).

E. 7.2

Nella fattispecie, il ricorrente ha scarsamente allegato e documentato la sua difficile situazione finanziaria (v. incarto RP.2011.19, act. 3.1), la quale risulta tuttavia credibile, sia sulla base dell'incarto (v. in particolare act. 6.3 e 6.5) che in virtù della sua giovane età e della sua problematica biografia professionale. Il ricorso non era inoltre sin dall'inizio privo di probabilità di successo, segnatamente meritando un particolare approfondimento giudiziario la questione della pena irrogabile in relazione con la minore età dell'estradando al momento della commissione dei reati all'estero, soprattutto alla luce delle particolarità legate al diritto penale minorile svizzero rispetto a quello rumeno (v. supra consid. 3.2). Di conseguenza, al ricorrente deve

- 11 -

essere concessa l'assistenza giudiziaria gratuita. L'avv. Nadir Guglielmoni è confermato quale patrocinatore d'ufficio del ricorrente nella presente procedura.

E. 7.3

Essendo stato ammesso il beneficio del gratuito patrocinio, la presente sentenza è resa senza prelevare spese (art. 65 cpv. 1 PA applicabile in virtù del rinvio previsto all'art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP).

E. 7.4

Le spese e l'indennità del patrocinatore d'ufficio sono sopportate dal Tribunale penale federale conformemente all'art. 64 cpv. 2-4 PA applicabile in virtù del rinvio previsto all'art. 65 cpv. 3 PA, ed in assenza di una nota delle spese, queste sono fissate secondo libero apprezzamento (v. art. 12 cpv. 2 del regolamento del Tribunale penale federale sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale [RSPPF; RS 173.713.162] applicabile in virtù dell'art. 65 cpv. 5 PA). Nella fattispecie, l'indennità è fissata a fr. 2'500.-- (IVA inclusa).

- 12 -

Per questi motivi, la II Corte dei reclami penali pronuncia:

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.